IL COMMISSARIO IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

DEL CONSORZIO ASI DI CATANIA

Dott. Filippo Rasà

DETERMINAZIONE N.36 DEL 27.11. 2025

OGGETTO:Revoca delle vendite di lotti di terreni *ex* art. 23, 8° comma, della L.R. n.1/1984 .

Il sottoscritto, Dott. Filippo Rasà, Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Catania in liquidazione coatta amministrativa,

VISTO il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 15, convertito con modifiche dall'art. 1, comma 1, della L. 15.07.2011 n. 111 ("*Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari* straordinari");

VISTA la L.R. 12 gennaio 2012, n. 8 "*Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive*" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare, l'art. 19 rubricato "Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale. Nomina dei commissari liquidatori".

VISTA la L.R. 9 maggio 2017, n. 8 (Legge di stabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 4 rubricato "*Disposizioni in materia di enti in liquidazione*";

VISTO il D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*";

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, conv. in Legge con modifiche dall'art. 1, comma 1 della L.29 luglio 2021 n. 108;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 08.11.2023 che ha avviato la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio ASI in liquidazione di Catania;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 16 gennaio 2024 edil Decreto Presidenziale n. 507/GAB del 01/02/2024 con il quale il sottoscritto, Dott. Filippo Rasà, è stato nominato Commissario liquidatore del medesimo Consorzio;

VISTE le disposizioni normative contenute nella L.R. n. 04.01.1984 n. 1 art. 23,

VISTE le disposizioni normative contenute nell'art. 311, commi 1 e 2, del D.Lgs. 12.01.2019 n. 14;

PREMESSO

- che l'art.15, 1° comma del D.L. n. 98/2011 prevede che il Commissario liquidatore debba provvedere all'estinzione dei debiti dell'Ente posto in liquidazione coatta amministrativa, oltre che con le risorse disponibili alla data della liquidazione, anche con *quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente*;
- che l'art. 311, commi 1 e 2, del cit. D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 riconosce al Commissario tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo salvi i controlli, le limitazioni e le autorizzazioni di competenza dell'Autorità di vigilanza;

- che il Commissario liquidatore, ai sensi dell'art 23, 8° comma della L.R. n. 1/1984, è tenuto a disporre la revoca delle vendite delle aree destinate ad insediamenti industriali nell'ipotesi di mancata presentazione del progetto di massima, mancato avvio della esecuzione dei lavori nonché mancata ultimazione dei lavori ed avvio dell'attività industriale entro i termini ivi fissati;
- che alcune imprese soggette alla revoca e che sono insediate negli immobili oggetto dei contratti da risolvere hanno richiesto di poter regolarizzare la propria posizione e di poter stipulare nuovo contratto di compravendita;
- che per riconoscere,ai sensi dell'art. 19, comma 9 *ter*, della L.R. n.8/2012, il diritto di prelazione all'acquisto a tali imprese è necessario procedere preventivamente alla *regolarizzazione* della loro posizione debitoria nei confronti del Consorzio relativamente al *debito per canoni locativi o di concessione o di occupazione*;
- che, conseguentemente, è opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa, stabilire in proposito criteri generali di riferimento,

DETERMINA

1. che il Consorzio potrà riconoscere*ex*art. 19, comma 9 *ter*, della L.R. n.8/2012 diritto di prelazione all'acquisto alle imprese proprietarie dei terreni soggetti alla revoca prevista dall'art. 23, 7° e 8° comma, della L.R. n.1/1984, alle seguenti condizioni:
   - preventiva corresponsione,in via transattiva, da parte della ditta interessata all'acquisto, di un indennizzo per l'occupazione che verrà determinato, in analogia all'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001, in 1/12 annuo del valore d'acquisto per cinque anni,
   - pagamento di un corrispettivo d'acquisto pari al valore attuale del terreno detratto il 75% del prezzo a suo tempo corrisposto al momento della compravendita risolta ai sensi dell'art. 23, 7° e 8° comma, della L.R. n.1/1984;
2. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni per l'attività di vigilanza e controllo;
3. di porre in essere gli atti consequenziali ed ogni ulteriore adempimento, ivi inclusa la pubblicazione del provvedimento sul link del Consorzio ASI di Catania in liquidazione coatta amministrativa presente sul sito web del medesimo.

IL COMMISSARIO
DEL CONSORZIO ASI DI CATANIA IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Dott. Filippo Basà